

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 07/06/2024

FATTO

1. In data 27.01.2015 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto della pensione per un importo complessivo di euro 18.000,00, da rimborsare in n. 120 rate. A maggio 2019, parte ricorrente ha estinto il finanziamento in via anticipata in corrispondenza della rata n. 49.

Con ricorso dell'11.01.2024, preceduto da reclamo del 27.10.2023, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 2.092,91, oltre interessi legali.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che in passato l'ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale alla normativa vigente al momento della sottoscrizione. Rileva che, per quanto concerne i costi e gli oneri c.d. *recurring*, l'intermediario ha restituito a parte ricorrente quanto di spettanza. Sostiene, al contrario, che per gli oneri *up-front* è escluso il rimborso, in quanto essi costituiscono un corrispettivo di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto: in particolare, si tratta delle commissioni per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni dell'intermediario del credito. Alla luce della sentenza "Lexitor" e degli effetti della sentenza n. 263/2022 della

Corte Costituzionale, nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 9.02.2023 nella causa Unicredit Bank C-555/21, parte resistente ritiene che nessun rimborso sia dovuto con riguardo a tutti i costi *up-front* di cui al contratto. Aggiunge che rimane tuttora vigente nel nostro ordinamento l'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 180/1950, che è disposizione speciale applicabile alla materia dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Sostiene che le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia perpetuano tuttora la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* e l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito. Infine, osserva che il previgente art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza "Lexitor", in ogni caso non consente a parte ricorrente di ottenere dalla banca il rimborso, in base al criterio *pro rata temporis*, di tutti i costi che reclama. Rileva che la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis* è manifestamente infondata, poiché il criterio deve intendersi riferito solo agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ritiene applicabili i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza "Lexitor" non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche a quelli precedenti, come del resto affermato dalla Collegio di coordinamento (con decisione n. 26525/2019). Rileva che, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, l'art. 125-*sexies* t.u.b. stabilisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito in misura proporzionale alla vita residua del contratto. La ricorrente menziona poi una sentenza della Corte d'Appello di Torino (n. 661/2023) secondo la quale non si applicano ai contratti di credito al consumo le disposizioni di cui alla direttiva 2014/17/UE, giacché esse riguardano un settore specifico: il credito ai consumatori per beni immobili residenziali. Rileva infine che la provvigione per l'attività di intermediazione è ricompresa nell'importo finanziato, a prescindere dalla qualifica di mediatore creditizio o di agente in attività finanziaria, sicché, essendo la provvigione una parte dell'importo finanziato, produce anch'essa interessi.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.
10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Infine, con riferimento al richiamo dell'intermediario alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE Unicredit Bank Austria C-555/21 del 9.02.2023, l'ABF ha escluso che i principi enunciati in tale sentenza (resa in tema di credito immobiliare) siano applicabili al diverso ambito del credito ai consumatori (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 12993/2023; nello stesso senso si è pronunciata Corte d'Appello Torino, 23.06.2023).

17. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-*sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di

semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

18. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere alla parte ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,72%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,27%

▼	restituzioni					tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
Interessi (recurring)	€ 4.919,65	€ 2.910,79	€ 1.882,64		€ 1.882,88	€ 1.027,91
Comm. mandataria perefe: (up front)	€ 360,00	€ 213,00	€ 137,76			€ 137,76
Comm. gestione madataria (recurring)	€ 360,00	€ 213,00	€ 137,76		€ 213,00	€ 0,00
Provvigioni intermediario (recurring)	€ 1.440,00	€ 852,00	€ 551,05			€ 852,00
Spese incasso quote (recurring)	€ 207,60	€ 122,83	€ 79,44		€ 122,83	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.017,67
interessi legali	si ▼

19. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

20. Si fa presente infine che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.018,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA